

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

**SENTENZA SU RICORSO N. 25 ANNO SPORTIVO 2023-2024  
PROPOSTO DALLA ASD CIESSE FREEBASKET AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del  
12/05/2024 DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE N.186.**

visto il reclamo proposto dalla ASD CIESSE FREEBASKET avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 16 del 12/05/2024 del Giudice Sportivo Provinciale N.186 .

*GIAN MARCO PEDRETTI squalifica tesserato per 2 gare per comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro [art. 33, 1/ 1c] a fine gara*

La reclamante, con comunicazione del 7.5.24 ha proposto l'impugnazione d'urgenza.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 16.5.24 ore 13.30. In tale udienza è comparso il sig. Alessandro Migliore giusta delega per la società reclamante, unitamente al tesserato Gian Marco Pedretti il quale si è riportato integralmente ai motivi già meglio descritti nel ricorso negando di aver mai toccato l'arbitro e di aver parlato con lui con le mani dietro la schiena.

La Corte si è riservata di decidere.

Il comportamento del tesserato che non ha toccato l'arbitro ma ha chiesto con insistenza spiegazioni risulta esser privo dei requisiti che integrano l'intimidazione; decisiva al riguardo risulta essere l'assenza di qualsivoglia contatto fisico con il direttore di gara.

La richiesta insistente e petulante di avere spiegazioni integra semmai un comportamento irriguardoso e deplorabile, che va dunque punito con la corrispondente sanzione, della deplorazione.

Il reclamo merita, quindi, accoglimento nei limiti di quanto sopra indicato.

### **PQM**

In parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica di 2 (due) giornate al tesserato Gian Marco Pedretti e gli infligge la sanzione della deplorazione.

Dispone, altresì, l'incameramento del 40% del contributo, disponendo la restituzione del restante 60% a favore della società reclamante.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*